

in/ CAMPER

apri <https://coordinamentocamperisti.it/raccolte/> per scaricare tutte le RACCOLTE



**NON MOLLIAMO
IL CASO LOMBARDELLI**



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17

mail: info@coordinamentocamperisti.it PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.

Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.

in questo numero

3 *inCAMPER 99*

gennaio-febbraio 2005

4 L'ATTESA

12 *inCAMPER 100*

marzo-aprile 2005

13 IL CASO LOMBARDELLI

15 *inCAMPER 102*

luglio-agosto 2005

16 IL CASO LOMBARDELLI IN EUROPA

18 *inCAMPER 108*

luglio-agosto 2006

19 ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI

21 IL CASO LOMBARDELLI



2005 **SICUREZZA STRADALE**

**DALLA CONDIVISIBILITÀ
ALLA CONDIVISIONE ATTIVA**



Esemplare gratuito fuori commercio. In caso di mancato recapito inviare al CRP delle Poste Italiane SpA di Firenze per la restituzione all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che si impegna a corrispondere la tariffa prevista.

L'ATTESA

di Pier Luigi Ciolli

**ATTENDIAMO
IL 3 FEBBRAIO 2005
PER VEDERE UNA
SENTENZA STORICA**



Lombardelli e la segnaletica che gli impedisce di sostare con l'autocaravan davanti alla propria abitazione. Una segnaletica stradale verticale in violazione di legge.

IL COMUNE ATTIVA UNA LIMITAZIONE AL CITTADINO MA L'ORDINANZA NON LA TROVANO O, PEGGIO, NON ESISTE

Visto che la sosta della sua autocaravan non attiva alcun problema e visto che la segnaletica messa sul marciapiede è in violazione di legge, quindi non prescrittiva, il Lombardelli parcheggia l'autocaravan e ... trova la contravvenzione.

Lombardelli invia istanze per far rimuovere la segnaletica in quanto sul retro è in violazione di legge.

Lombardelli ricorre contro una contravvenzione elevata sulla base di detta segnaletica ma (forse) nel 2005 la sentenza.

La segnaletica stradale verticale permane da ben 8 anni in violazione di legge. Tante chiacchiere e comizi televisivi sul doversi sentire uno Stato ma nei fatti, in Italia, il cittadino nei confronti dello Stato è posto su un piano inferiore, molto inferiore, molto vicino al piano del suddito.

UNA GIUSTIZIA LONTANA DA ESSERE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

Uno degli aspetti inammissibili è come è gestita la Giustizia:

- Giudici privi di cancelliere e/o impiegato che informatizzi atti ed interventi verbali nelle udienze,
- udienze rinviate senza avvisare per tempo le parti,
- udienze rinviate a mesi e mesi di distanza,
- verbali di udienza e sentenze scritte a mano e difficilmente comprensibili;
- sospensione delle attività di un Giudice senza informarne le parti sui tempi.

Una gestione della giustizia che al cittadino comporta stress e costi insostenibili, ingiustificabili.

Il caso che rappresentiamo è uno dei tanti ma evidenzia l'esigenza di un inderogabile intervento Istituzionale (il Presidente della Repubblica) e/o Governativo (il Ministro di Grazia e Giustizia) per trasportare il nostro Paese dal 1800 al Ventunesimo Secolo.

In un Paese dove occorre occupazione il Governo non riesce a dotare ogni Giudice di un semplice ed economico dattilografo/a che partecipi alle udienze registrando atti ed interventi verbali, aggiorni il fascicolo sia stampando sul cartaceo che inserendolo nella memoria centrale in files, invii documenti e/o avvisi alle parti, telefoni per tempo alle parti se una udienza è rinviata.

LE RICHIESTE PER UNA GIUSTIZIA AL SERVIZIO DEL CITTADINO

La richiesta che abbiamo rappresentato riteniamo sia semplice da adottare e, contestualmente, economicamente proficua per lo sviluppo del Paese.

Ovviamente ci rendiamo conto che si tratta di un intervento rivoluzionario perchè il creare ordine ed efficienza nei Palazzi di Giustizia determinerebbe la morte della gestione espletata in regime di "emergenza".

Passando ai necessari interventi nel settore normativo e/o legislativo, alla luce dei fatti e delle nostre esperienze, devono essere:

1) l'attivazione di sanzioni pecuniarie ed immediate a quei Pubblici Dipendenti e/o Pubblici Amministratori che non intervengono immediatamente allorquando il cittadino segnala una violazione del Codice della Strada a carico di un Pubblico Dipendente e/o Pubblico Amministratore.

Detto intervento legislativo si rende indispensabile perchè, come si evince dal seguente racconto (ma il fatto è quotidiano) il cittadino chiede l'intervento della Polizia Municipale e/o dei Carabinieri o di coloro previsti dall'articolo 11 e 12 del Codice della Strada e nessuno interviene per verbalizzare la rimozione di una segnaletica stradale verticale insistente in violazione di legge.

Stessa situazione si ripete per tante e tante altre violazioni che il cittadino incontra e/o con le quali si scontra, impotente.

2) l'attivazione di sanzioni pecuniarie ed immediate a quei Pubblici Dipendenti e/o Pubblici Amministratori allorquando i rappresentanti del Comune e della Prefettura ricevono un trattamento diverso di quello riservato al cittadino ricorrente.

Nel caso Lombardelli una udienza fu rinviata perchè "... in funzionario della Prefettura aveva degli impegni di lavoro oppure ritardata con la frase "... attendiamo che arrivi il funzionario della Prefettura ...".

In altri casi, ho assistito ad un funzionario della Prefettura che si trasformava in Cancelliere, redigendo il verbale per il Giudice: situazione che fa sentire il cittadino di essere "solo contro due".

In venti anni, nel girar per Preture e Tribunali, ho trovato solo due Giudici che cercavano di aggiornarsi sul tema della circolazione stradale, particolarmente quella inerente le autocaravan, ponendo al Comune e/o alla Prefettura precisi tempi ed obblighi, pena l'accoglimento del ricorso e ponendo a carico del Comune gli oneri inerenti le spese legali sostenute dal cittadino.

3) l'attivazione di sanzioni pecuniarie ed immediate a quei Pubblici Dipendenti e/o Pubblici Amministratori allorquando le udienze sono rinviate ma il cittadino ne viene a conoscenza solo quando si reca nella data prevista nella Pretura e/o Tribunale. Una micidiale perdita di tempo, di soldi nonchè un bestiale stress per l'incassatura del viaggio a vuoto e per aver contribuito, suo malgrado, ad aumentare l'inquinamento acustico ed atmosferico per il conseguente trasporto da casa sua al Tribunale e viceversa.

Sanzioni immediate ed elevate come importo perchè, per sopperire a quanto sopra, è sufficiente informare il cittadino del rinvio con vari e semplici sistemi di comunicazione.

Andando per ordine di semplicità e basso costo, partiamo dal sistema più aggiornato per finire al sistema per comunicare al cittadino un rinvio dovuto a cause di forza maggiore: una telefonata, una e.mail, un telefax, un telegramma.



I TEMPI DEL CASO LOMBARDELLI

1996

13 aprile ore 17.10

Un vigile urbano del Comune di Bagno a Ripoli (FI) contravvenziona l'autocaravan del Lombardelli, rea di essere in sosta nel parcheggio prospiciente la sua abitazione e dove non esistono problemi di spazi. Il vigile eleva contravvenzione 15521 perchè vede solo il davanti di una segnaletica di Parcheggio Riservata alle autovetture e, non essendo l'autocaravan un'autovettura, lui scrive: Sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli.

Osservazioni

Il vigile scrive ma non controlla il retro di detta segnaletica perchè si sarebbe accorto che era in violazione di legge perchè sul retro non vi erano serigrafati i dati inerenti l'ordinanza istitutiva della limitazione.

In parole povere era la segnaletica che doveva essere soggetta a verbalizzazione per la relativa rimozione e non l'autocaravan

18 aprile

Lombardelli chiede lumi all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

25 aprile

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

2 maggio

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia istanza al Sindaco chiedendo anche la verifica della segnaletica stradale.

3 maggio

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per attivare la dovuta corrispondenza in tutela dei propri diritti.

4 maggio


Lombardelli consegna istanza in Comune chiedendo al Sindaco di verificare la segnaletica stradale verticale ed acclude le foto.

15 maggio

Lombardelli invia raccomandata ai Carabinieri di Grassina con la richiesta di sopralluogo alla segnaletica stradale verticale.

12 giugno

La Polizia Municipale di Bagno a Ripoli notifica il Verbale di Accertamento 96/15521 ed il Lombardelli si reca all'Ufficio Postale per il ritiro.



Il Preavviso di violazione trovato sul tergicristalli

13 giugno

La Polizia Municipale di Bagno a Ripoli appare su La Repubblica nell'articolo "I vigili si barricano in ufficio. I vigili urbani di Bagno a Ripoli da oggi sono in sciopero bianco. Non escono più dal loro comando e non svolgeranno le normali funzioni. Il tutto con l'OK del comandante Alessandro Bartolini e del sindaco Mauro Zampa.

Non è la solita rivendicazione sindacale. Questa volta è una guerriglia fra forze dell'ordine, fra vigili e carabinieri....."

Domanda

Detto sciopero bianco quanto è durato? Ha determinato il mancato sopralluogo alla segnaletica verticale?



14 giugno

La Polizia Municipale di Bagno a Ripoli appare su La Repubblica nell'articolo "Il maresciallo indagato per concussione. Sembrava i vigili fanno troppe multe all'Arma indagato l'ispettore dei vigili per ricettazione ... il fascicolo ... passato ... al procuratore capo Pier Luigi Vigna..."

Domanda:

Detti scontri tra comando vigili urbani e stazione carabinieri ha determinato il mancato sopralluogo alla segnaletica verticale?

25 luglio

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per attivare la dovuta corrispondenza in tutela dei propri diritti.

27 luglio

Lombardelli in via per raccomandata il ricorso intestato al Prefetto sia al Comando Polizia Municipale e sia direttamente al Pretore. Nel ricorso evidenzia al Comando Polizia Municipale che l'istanza inviata al sindaco non ha avuto riscontro. Nel ricorso al Prefetto la richiesta di sopralluogo alla segnaletica.

Osservazioni

Essendo il ricorso indirizzato alla Polizia Municipale, il funzionario poteva ancora una volta leggere di detta richiesta e provvedere in merito.

7 agosto

Il sindaco, con prot. 31050, risponde in modo elusivo concludendo la lettera con questa frase:

“... Mi permetta una breve riflessione: forse bisognerebbe avere più fiducia nelle istituzioni, ricreando quel clima di dialogo, attualmente – come dire ? – ‘ammalato’, benchè non in maniera incurabile.

E’; a mio avviso, una ‘patologia’ superabile con il reciproco rispetto: delle istituzioni, da una parte, e del cittadino dall’altra”.

Osservazioni

Gli anni trascorsi hanno poi dimostrato che detto ‘ammalato’ era proprio il Comune e non il cittadino che, godendo di buona salute, è riuscito ad essere presente alle udienze fino al 2004 e gli auguriamo di essere presente anche all’udienza ritenuta necessaria dal Giudice per le ore 10.30 del 2 febbraio 2005.

23 novembre

Lombardelli incontra il rappresentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per attivare la dovuta corrispondenza in tutela dei propri diritti.

25 novembre

Lombardelli consegna in Comune una integrazione al Comando Polizia Municipale per inviarla al Prefetto. Nella integrazione al ricorso chiede al Prefetto di intimare al sindaco la rimozione della segnaletica.

25 novembre

Lombardelli in via per raccomandata istanza al Ministro dei Lavori Pubblici, al Ministro della Difesa, al Ministro degli Interni, al Procuratore della Repubblica di Firenze, al Sottosegretario Zoppi del Ministero Funzione Pubblica, ai sindaci revisori del Comune di Bagno a Ripoli.

30 novembre

Con lettera prot. 967892 il Comandante la Polizia Municipale risponde al Lombardelli che non trasmettano l’integrazione al ricorso, pervenutogli in data 27 novembre con protocollo 96/7871, in quanto le norme vigenti non lo stabiliscono.

Osservazioni

Il Comandante non comunica, invece, se il ricorso lo hanno già trasmesso al Prefetto. Nel caso non lo avessero fatto a tale data risulterebbe evidente il tentativo di limitare la difesa del ricorrente.



Lombardelli ed in fondo la sua abitazione. Lo stallo di sosta evidenzia come il parcheggiare una autocaravan non attiva alcun problema

1997

21 gennaio

Il Ministero degli Interni invia l'istanza del Lombardelli alla Prefettura di Firenze.

15 luglio

La Prefettura di Firenze invia ordinanza ingiunzione di pagamento al Lombardelli, respingendo il ricorso con la seguente motivazione: "Le circostanze esposte non contengono elementi sufficienti a invalidare l'accertamento".

Osservazioni

Un anno per analizzare la copiosa documentazione e non rilevare che il Comune non aveva effettuato alcun sopralluogo per verificare la conformità della segnaletica ai dettami del Nuovo Codice della Strada.

9 agosto

Lombardelli si reca alla stazione Carabinieri di Grassina per ritirare la lettera n. 22705/1-3 "P".

Osservazioni

In modo generico il comandante la stazione Carabinieri nega di avere competenza in materia, dimenticando che l'istanza di sopralluogo per verificare la conformità della segnaletica stradale verticale è anche un loro compito ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada.

15 settembre

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per attivare la dovuta corrispondenza in tutela dei propri diritti.

18 ottobre

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ritirare i documenti utili a presentare ricorso al Pretore in tutela dei propri diritti.

3 novembre

Lombardelli deposita il ricorso al Pretore di Firenze e registrato come RG 5290/97.

3 novembre

Pretura Circondariale di Firenze, il Consigliere Pretore Dirigente designa il Pretore dott. Savino per trattare il ricorso.

7 novembre

Il Pretore chiede alla Prefettura di depositare 10 giorni prima dell'udienza fissata copia del rapporto e degli atti relativi.

28 novembre

La Pretura Circondariale di Firenze notifica con R.G. 5290/97 che l'udienza è fissata per il 9 dicembre 1998 davanti al Pretore Dr. Maria Pia Savino.

Osservazioni

Un anno per poter incontrare il Pretore e discutere il ricorso.

19 dicembre

Lombardelli ritira alla posta una notifica della Corte di Appello di Firenze.



Il retro della segnaletica non lascia adito a dubbi: è in violazione di legge.

1998

19 novembre

La Prefettura di Firenze informa che la rappresenterà la Dr. Anna Mitrano.

7 dicembre

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per preparare la memoria da consegnare in udienza.

9 dicembre

Pretura di Firenze, udienza tenuta dal Pretore Dr. Maria Pia Savino. Il Lombardelli consegna una Memoria. Il Pretore si riserva di fissare l'udienza per l'esame del ricorso e di comunicarlo alle parti.

Osservazioni

Il Lombardelli, presente Pier Luigi Ciolli, consegna in detta udienza una memoria ma la stessa non è più ritrovata nel fascicolo.

1999

8 gennaio

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per preparare una istanza.

12 gennaio

Lombardelli invia istanza al Comando Polizia Municipale chiedendo copia dell'ordinanza istitutiva della limitazione e un sopralluogo per verificare la segnaletica stradale.

3 febbraio

Il Comandante la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, con lettera prot. int. 99/373, dichiara che la segnaletica è omissiva di quanto previsto dal Codice della Strada ma "non presenta elementi manifesti di illegittimità".

Sulla richiesta del Lombardelli di ricevere copia dell'ordinanza istitutiva della limitazione e conseguente contravvenzione, il Comandante dichiara: "questo ufficio è in grado di consultare unicamente le ordinanze a far data dal 1990".

Osservazioni

Tradotto significa che non trovano l'ordinanza richiesta ed il cittadino deve obbedire ad una limitazione senza saperne nè i motivi e tantomeno conoscere l'atto amministrativo che l'ha prodotta.

3 febbraio

Il Comandante la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, con lettera prot. int. 99/373 dichiara al Lombardelli che l'ordinanza inerente la segnaletica non è rintracciabile.

Il Comandante dichiara che l'installazione della segnaletica stradale è competenza dell'ufficio tecnico comunale ed al medesimo trasmette la istanza del Lombardelli.

Osservazioni

L'Ufficio Tecnico comunale, pur ricevendo l'istanza dal Comando Polizia Municipale, non effettua il sopralluogo richiesto.

24 febbraio

Lombardelli invia la lettera prot. int. 99/373 per fax all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

3 marzo

Il Comandante la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, con lettera prot. int. 99/565, dichiara alla Prefettura che l'ordinanza inerente la segnaletica "risale agli anni 80" e non rintracciabile, non è possibile produrne copia.

Il Comandante dichiara che l'installazione della segnaletica stradale è competenza dell'ufficio tecnico comunale ed al medesimo trasmette la istanza del Lombardelli.

Osservazioni

Dichiarazione inesatta riguardo ai tempi, infatti, il Lombardelli dichiara al Giudice che la segnaletica stradale verticale con la P di parcheggio è stata installata sicuramente nel periodo dal 1991 al 1993 mentre il Pannello aggiuntivo "Riservato autovetture" è stato installato moltissimo tempo dopo. In ogni caso, già dal 1999 abbiamo la conferma ufficiale che NON ESISTE L'ORDINANZA ISTITUTIVA DEL DIVIETO per il quale è stato contravvenzionato il Lombardelli.

15 settembre

La Prefettura invia al Giudice la documentazione richiesta.

Osservazioni

Incredibile, si tratta solo delle fotocopie di alcuni articoli del Codice della Strada che potevano essere letti dal Giudice su un qualsiasi Codice della Strada. Nessun riferimento alla segnaletica che era in violazione di legge.

20 ottobre

Pretura di Firenze, udienza tenuta dal Pretore Dr. Maria Pia Savino. Il Pretore prende atto che le parti non sono presenti e fissa l'udienza per il 26 aprile del 2000 e manda alla cancelleria per gli avvisi alle parti.

Osservazioni

L'avviso non era stato notificato alle parti e si perdono 10 mesi, in più un'altra attesa di 7 mesi.

26 ottobre

La Procura della Repubblica, inerente l'esposto ricevuto, avvisa Lombardelli che archivia gli atti del procedimento penale nei confronti di ignoti.

30 ottobre

Il cancelliere del Tribunale Ordinario di Firenze notifica che il Giudice, in data 20 ottobre, ha fissato l'udienza per il 26 aprile 2000.

2000

26 aprile

Lombardelli si presenta all'Udienza ma, contattato il cancelliere, viene a sapere che è stata rinviata.

Osservazioni

Il Lombardelli che era presente all'orario previsto, ha perso tempo e denaro e si vede prolungare l'iter di 1 mese.

28 aprile

Il cancelliere del Tribunale Ordinario di Firenze notifica che il Giudice, in pari data, ha fissato l'udienza per il 31 maggio 2000.

31 maggio

Il Giudice Dr. Maria Pia Savino, preso atto che la funzionaria (non si decifra il cognome) della Prefettura ha degli

impegni di lavoro legati alla sua attività in Prefettura rinviava l'udienza al 13 novembre 2000.

Osservazioni

Non si comprende perchè la controparte (la funzionaria della Prefettura) abbia diritto a tale rinvio che è richiesto quando l'udienza è in atto.

Il Lombardelli che era presente all'orario previsto, ha perso tempo e denaro e si vede prolungare l'iter di 5 mesi.

13 novembre

Udienza rinviata.

Osservazioni

Nessun avviso, nessuna spiegazione per scritto inviata.

Il Lombardelli che era presente all'orario previsto ma ancora una volta ha perso tempo e denaro.

2001 e 2002: NESSUNA NOTIZIA

2003

25 marzo

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Firenze, con prot. 1277/VI.6 Decr. n. 46/03, rilevato che pendono (e sono congelate) n. 330 cause riguardanti opposizioni a sanzioni amministrative affida 150 cause al GOT dott.ssa Eleonora Giudice e tra queste quella di Lombardelli.

La Dr. Eleonora Giudice fissa l'udienza per il 27 maggio 2004.

Osservazioni

Per due anni il silenzio e poi l'iter si allunga di un altro anno.

Al cittadino non è fornita alcuna spiegazione del perchè da un Giudice si passa ad un altro Giudice.

Non si forniscono spiegazioni e scuse per il disservizio che ha visto allungare l'iter di 3 anni.

28 giugno

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per fare il punto.

2004

25 maggio

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per preparare una ulteriore memoria.

27 maggio

Udienza presieduta dal Giudice dott.ssa Eleonora Giudice. Lombardelli presenta ulteriore memoria. Il Giudice, riguardo all'ordinanza limitativa alla circolazione stradale del Lombardelli, dispone di chiedere al Comune "effettuarsi nuova accurata ricerca anche negli atti cartacei" dandogli tempo fino al 25 ottobre successivo. Il Giudice fissa la nuova udienza per il 4 novembre successivo.

Osservazioni

Nonostante:

- le ripetute dichiarazioni scritte del Comandante la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli nelle quali confermeva che non si trovava l'ordinanza istitutiva del divieto che ha prodotto la contravvenzione;

- il Comune abbia avuto a disposizione quasi 8 anni per le ricerche;

- il Comune non abbia rimosso la segnaletica stradale come prevede il Codice della Strada;

IL GIUDICE NON CHIUDE A SENTENZA MA CONCEDE ALTRI MESI PER PROSEGUIRE LE RICERCHE.

L'ITER SI ALLUNGA DI 5 MESI.

2 novembre

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per preparare il servizio fotografico e l'ulteriore memoria.

3 novembre

Lombardelli incontra il rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far eseguire il servizio fotografico alla segnaletica stradale.

2005 anno per la SICUREZZA STRADALE



Esemplare gratuito fuori commercio. In caso di mancato recapito inviare al CRP delle Poste Italiane SpA di Firenze per la restituzione all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che si impegna a corrispondere la tariffa prevista.

IL CASO LOMBARDELLI

di Pier Luigi Ciolli

LE AZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI AFFINCHÈ VI SIA GIUSTIZIA



ORE 17.10 DEL 13 APRILE 1996:

Bagno a Ripoli, un vigile urbano contravvenziona l'autocaravan del Lombardelli, rea di essere stata posta in sosta nel parcheggio prospiciente l'abitazione.

ORE 10.30 DEL 3 FEBBRAIO 2005

Pretura di Firenze, ora il Lombardelli è rappresentato dall'Avv. Giampaolo Pacini di Firenze.

Il Giudice di Pace prende finalmente atto che NON ESISTE l'Ordinanza istitutiva del divieto di sosta ed accoglie il ricorso del Lombardelli.

Il Giudice condanna la Prefettura al pagamento delle spese legali ma respinge il risarcimento per le spese e lo stress subito per 9 anni di iter processuale.

Gli organi di informazione ne danno notizia.



L'Avv. Giampaolo Pacini ed il suo Studio Legale di Firenze hanno ricevuto l'incarico dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, una volta entrati in possesso della sentenza, di predisporre gli atti per chiedere:

1) alla Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo che l'Italia sia dichiarata rea di aver violato l'articolo 6.1 della convenzione europea dei diritti umani in merito alle norme sull'equo processo.

2) all'Autorità Giudiziaria competente che sia riconosciuto al Lombardelli, un rimborso equo, comprensivo delle spese documentate e non documentate nonché una considerevole quantificazione del danno e per lo stress che ha patito per 9 anni di causa.

3) all'Autorità Giudiziaria competente di valutare se ravvisi reati (in particolare "falso in verbale") e/o illecito amministrativo nell'operato del Vigile Urbano, essendo compito del vigile urbano verificare la conformità della segnaletica stradale verticale prescrittiva (visto che già la stessa era in violazione di legge in quanto non vedeva sul retro serigrafati i dati dell'ordinanza istitutiva, quantomeno doveva soprassedere ad elevare il verbale, chiedere notizie al Comando in

merito e chiedendo altresì la rimozione della segnaletica insistente in violazione di legge.

4) all'Autorità Giudiziaria competente di valutare se ravvisi reati e/o illecito amministrativo nella omessa rimozione della segnaletica stradale verticale prescrittiva segnalata dal Lombardelli come insistente in violazione di legge ed altresì nelle dichiarazioni sottoscritte nelle corrispondenze con il Lombardelli, la Prefettura e la Pretura.

5) Al Ministro degli Interni affinché attivi una Ispezione al fine di valutare il comportamento degli addetti della Prefettura di Firenze (sede di rappresentanza del Governo in ogni provincia e che oggi si chiamano Uffici Territoriali del Governo, in sigla U.T.G.). Lo chiederemo perché dal 1996 il cittadino Lombardelli aveva chiesto l'intervento di questo organo periferico del Ministero degli Interni contro l'azione del Sindaco che era in violazione di legge ma ha visto fino agli ultimi istanti del giudizio nel 2005 la rappresentante della Prefettura insistere a danno del cittadino nonché a danno della stessa Istituzione NON volendo prendere atto dell'oggettiva assenza dell'Ordinanza istitutiva di quel fantomatico divieto posto a carico del Lombardelli.



... IL COMMENTO DI UNA FAMIGLIA IN AUTOCARAVAN





Esemplare gratuito fuori commercio. In caso di mancato recapito inviare al CRP delle Poste Italiane SpA di Firenze per la restituzione all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che si impegna a corrispondere la tariffa prevista.

IL CASO LOMBARDELLI IN EUROPA

di Vincenzo Niciarelli

**COME CITTADINI ITALIANI
SIAMO IMPOTENTI CONTRO
GLI ATTI DI UN SINDACO MA PER FORTUNA
CI SONO I GIUDICI DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

IERI, al contrario, a controllare la legittimità degli atti emanati dai sindaci avevamo i CO.RE.CO. (i Comitati Regionali di Controllo sugli atti dei Sindaci) ma sono stati aboliti. Avevamo i Segretari Comunali che erano i rappresentanti dello Stato ma oggi possono essere licenziati e/o non rinnovati dal nuovo sindaco. Non solo, ma il loro stipendio è oggetto di contrattazione locale riducendoli al rango di un CO.CO.CO.

OGGI come cittadini italiani possiamo subire da uno degli oltre 8.500 sindaci italiani una limitazione dei nostri diritti e l'unica difesa sarebbe attivare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che richiede anni e migliaia di euro. Il caso Lombardelli è una delle mille testimonianze concrete del patimento subito da un cittadino che non vuol essere un suddito.

Il 3 maggio 2005 l'Avvocato Giampaolo Pacini di Firenze ha sottoposto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo la violazione da parte del governo italiano dell'articolo 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 in nome e per conto del Sig. Donello Lombardelli, cittadino Italiano.

Le sofferenze del Lombardelli iniziano alle ore 17.10 del 13 aprile 1996 quando, a Bagno a Ripoli (FI), un vigile urbano contravvenziona l'autocaravan del Lombardelli, rea di essere stata posta in sosta nel parcheggio prospiciente l'abitazione. Il caso trova sentenza alle ore 10.30 del 3 feb-

braio 2005 quando nella Pretura di Firenze Il Giudice di Pace prende atto che NON ESISTE l'Ordinanza istitutiva del divieto di sosta ed accoglie il ricorso del Lombardelli. Il Giudice condanna la Prefettura al pagamento delle spese legali.

Le sofferenze non hanno termine perché il Giudice respinge il risarcimento richiesto dal Lombardelli per le spese e lo stress subito per 9 anni di iter processuale.

Come risulta evidente dall'esposizione circa lo svolgimento del processo tenutosi avanti la Pretura di Firenze (ora Tribunale) lo stesso è durato ben otto anni a causa di rinvii ingiustificati alcuni dei quali nemmeno comunicati al ricorrente con il relativo avviso di Cancelleria. Peraltro l'oggetto della causa non presentava alcuna

questione di particolare difficoltà e pertanto era di pronta soluzione. In tal senso è evidente, infatti, che la decisione della causa dipendeva soltanto dall'esame dell'ordinanza del Sindaco di Bagno a Ripoli che peraltro, come risulta dall'istruttoria svolta, non esisteva visto che la Prefettura di Firenze non è stata in grado di produrla.

Attendiamo che la Corte Europea sentenzi la violazione da parte dello Stato Italiano dell'articolo 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950 che stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa, oltre che equamente e pubblicamente, sia esaminata entro un termine ragionevole.





ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI

di Angelo Siri

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA CONDANNA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA A PAGARE 4.000,00 EURO AL CONTRAVVENZIONATO

LA Corte di Appello di Genova, adita, secondo la "c.d. legge Pinto", preventivamente alla Corte di Strasburgo, ha emesso una importantissima sentenza in materia di eccessiva durata del processo, condannando l'amministrazione italiana al pagamento in favore del sig. Lombardelli di Bagno a Ripoli (FI) della somma di euro 4.000,00 per i danni sofferti in conseguenza dell'ingiustificato protrarsi del procedimento relativo all'impugnazione di una sanzione amministrativa per una presunta violazione del codice della strada.

Il Lombardelli è infatti da considerarsi "vittima della giustizia" in quanto la decisione relativa all'accoglimento del suo ricorso contro la predetta multa è arrivata dopo ben otto anni di paziente attesa. Il ricorso veniva infatti presentato nel 1997 e la sentenza vedeva la luce "solo" nel febbraio del 2005. La Corte d'appello ha accolto pienamente la tesi sostenuta dall'avvocato Giampaolo Pacini e dal Dr. Giacomo Bonacchi dello Studio Legale dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti secondo la quale l'Amministrazione doveva in ogni caso essere condannata al risarcimento dei danni patiti dal Lombardelli a causa della durata abnorme del processo, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una multa o di un fatto più grave. L'Amministrazione invece sosteneva che, stante l'esiguità della posta in gioco, nessuna pretesa risarcitoria doveva essere avanzata.

Particolarmente interessanti i motivi che hanno portato la Corte di Appello di Genova all'accoglimento del ricorso: i Giudici sostengono infatti che, quando la parte abbia tenuto un comportamento processuale diligente e non improntato a scopi esclusivamente dilatori, non sono accettabili innumerevoli rinvii delle udienze che trovino la loro unica ragione di essere in disfunzioni generali del sistema processuale.



GENOVA: da sinistra, l'Avv. Giampaolo Pacini, il Dr. Giacomo Bonacchi

La Corte di Appello ritiene inoltre che la giustizia avvertita come la più vera e la più giusta dal cittadino è quella più rapida e che è da ritenersi notorio che **un processo eccessivamente lungo, già di per sé esperienza non esaltante, può addirittura essere fonte di ulteriori turbamenti, delusioni, fastidi, disagi, se non addirittura di vere e proprie sofferenze,** sicuramente produttive di danni non patrimoniali indipendentemente dal valore della causa non particolarmente elevato.

La Corte d'appello, ritenendo che la giusta durata della causa introdotta dal Lombardelli doveva essere di "solo" quattro anni, ha ritenuto giusto di dover ristorare Lombardelli con euro 1.000,00 per ogni anno eccedente il tempo ragionevole di definizione processuale, giungendo così alla considerevole somma di euro 4.000,00 che l'Amministrazione dovrà versare al ricorrente.

Il cittadino che chiede giustizia deve ottenerla rapidamente o, quantomeno, entro un termine ragionevole, non potendo attendere anni ed anni per veder riconosciuti i propri diritti.

LA SENTENZA

La Corte di Appello di Genova
Sessione terza Civile

composta dai seguenti magistrati:

dott. Virginia SANGIUOLO	Presidente
dott. M. Terza BONAVIA	Consigliere
dott. Marcello DELUCCHI	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente **decreto**

nel procedimento n. 571/05 V.G. promosso da

Donello LOMBARDELLI, residente in Bagno a Ripoli, Grassano (FI), elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre 33.7 presso e nello studio dell' avv. Michele Bonacchi, rappresentato e difeso dall' avv. Giampaolo Pacini del foro di Firenze per mandato a margine del ricorso
ricorrente

CONTRIO

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall' Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane 2
resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:
Voglia l' ecc.ma Corte d'Appello di Genova, accertata la violazione da parte dello Stato Italiano dell'articolo 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, accogliere lo spiegato ricorso e per l'effetto condannare l'odierno resistente al pagamento dell'indennizzo di € 10.000,00= a titolo di danno non patrimoniale o di quella maggiore o minore somma equitativamente determinata dall'odierno giudicante. Voglia inoltre condannare parte resistente a pubblicizzare la dichiarazione dell'avvenuta violazione nei modi che saranno ritenuti più opportuni. *Solvis firibus* anche di tipo istruttorio. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.

Per l' Amministrazione della Giustizia resistente:
Si chiede il rigetto dell' avversa domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

34888

07 GIU. 2006

Con ricorso qui depositato 24 novembre 2005 Donello LOMBARDELLI ritiene che, accertata la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della Civiltà Insieme, adottata ai sensi della Legge 4 Agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, verificatosi la violazione ed un procedimento di equitazione ed liquidazione processuale proprio disposto alla Procura di Firenze iniziato nel novembre del 1997, conclusosi solo nel febbraio del 2005 con annullamento della giunta Regionale ed annullamento del provvedimento impugnato, il Ministero della Giustizia deve condannare al risarcimento dei danni morali e negativi della suddetta violazione.

Debate che il lungo processo del giudizio (oltre otto anni) non era digno della semplicità dell' oggetto della causa, che il ricorrido era anzitutto un cittadino di notevoli mezzi, alcuni dei quali sempre ricorrevano con il presente legittimo e necessario.

Il ricorrente ha presentato i danni, reclamabili nella fase antecedente con permesso.

Non pare al Collegio che la stessa dizione *bonae fidei*, come parola della lingua usata anche in un contratto, sia prova particolare della specificità progettata e della buona fede sostanziale che il processo civile, anche se amministrativo che non sia costituito con forme di gioco o di frode per cui l'onore stesso, perché il risultato di servizio giustizia è interesse al merito stesso, deve essere apprezzato e rispettato di carattere definitivo e formalmente il proprio diritto.

Ed è peraltro evidente che la giustizia arrivata come più vera e più giusta del risultato è quella più rapida, tale da evitare arbitrarietà in parte stessa ed una questione essenziale di diversa interpretazione e quindi contraddittorie forme di legislazione e di interpretazione per i ricorrevi.

Può così ritenersi, può pertanto ritenersi ancora che un processo, di per sé

Per quanto attiene il secondo (trasparentemente delle parti) non può tenersi conto del raggiungimento del tempo del procedimento quanto la migliore legge (come nel esempio, per essere) i cui più frequentati che possono nel presente civile, se rispetto al corso dell' azione per essere di Accordo peraltro della controparte).

Per il giudice può ritenersi che il giudizio è il processo e il primo per un tempo ragionevole quando non possa ritenersi altro rapporto alla condotta processuale della parte la quale (senza di aver tenuto una condotta diligente e non impropria e non arbitrariamente dilatare) nel tempo, a stappa per ritenere nel tempo del processo civile, almeno di essere civile dell'azione, l'impugnazione, l'impugnazione in campo processuale al' risultato dopo il passaggio in pronuncia del caso, ecc.).

La relazione di vero elemento (comportamento delle attività processuali e delle altre attività (obbligate a conservare) viene il Collegio insensibile, ingiustificata l' impressione di fatto che non sono stati richiesti dalla parte e che non ha fatto una giusta giustificazione in definitiva generale del sistema processuale secondo una accoratamente ingiustificata e non ingiustificata specificità del rapporto e del processo dell' Amministrazione dello Stato. Si intende qui fare soltanto sempre con riferimento al processo civile tradizionale, quindi del quale potrebbe essere sempre utilizzato anche per altri modelli processuali non solo a titoli determinati dall' assenza del raggiunto successo della relazione della sentenza, facendo anche giustificare la legittima ingiustificazione della persona, non ingiustificata per il cittadino che invece del servizio giustizia e che ha diritto a che il proprio processo segue cioè non dipendente della stessa persona del magistrato che lo ha ordinato), ma pure da secondo ulteriore ingiustificazione che, secondo e inoltre particolarmente nel momento processuale del quale si sono profitti di accogliere i tempi, di fatto senza governo, vanno coltamente nella fase della loro prima

P.Q.M.

Il provvedimento del ricorso dev'essere revocato e condanna l' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA all' spesa ripetitiva prevista dall' art. 1 della L. 24 marzo 2001, n. 81 in favore di Donello LOMBARDELLI per il danno sofferto in conseguenza del fatto di cui la parte contro, liquidato in complessive € 4.000,00 con gli interessi legali sulla somma del stesso legato a decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo.

Condanna l' Amministrazione Italiana sottoscritta alla riunione della spesa di giustizia sostenuta dal ricorrente, liquidata in complessive € 100,00 (iva) e 100,00 (iva) di processo € 200,00, a carico di avvocato € 400,00 (iva) oltre accessori di legge.

Cod. Decis. in Genoa, del: 07 maggio 2006

IL PRESIDENTE
[Firma]

CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Deposita in Cancelleria: 16/06
[Firma]

IL CASO LOMBARDELLI

BAGNO A RIPOLI (FI) UN COMUNE "CARO" PER GLI ITALIANI



13 aprile 1996

Un vigile urbano non controlla che la segnaletica sia come previsto dal Codice della Strada e contravvenziona il cittadino.



4 maggio 1996

Chiesto al Sindaco di verificare la segnaletica stradale ma elude il suo dovere.



3 febbraio 2005

Pretura di Firenze, dopo 9 anni il Giudice condanna la Prefettura al pagamento delle spese legali perchè l'ordinanza non esisteva e il procedimento inerente la contravvenzione è nullo.



3 maggio 2005

L'Avv. Giampaolo Pacini, dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invia il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per i danni provocati a Donello Lombardelli per la micidiale durata di un processo che non si doveva nemmeno svolgere stante che, a fronte della contravvenzione, non esisteva l'ordinanza limitativa la circolazione stradale contestata.



1 giugno 2006

La Corte di Appello di Genova condanna il Ministro della Giustizia a pagare 4.000,00 euro al contravvenzionato per lo stress subito visto che la decisione relativa all'accoglimento del suo ricorso contro la predetta multa è arrivata dopo ben otto anni.

23 giugno 2006

Il Comune NON ha ancora rimosso la segnaletica stradale che ha determinato oneri per oltre 20.000,00 euro a carico della collettività.



26 giugno 2006

PROSEGUE L'AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI E DI DONELLO LOMBARDELLI

Conferito il mandato allo Studio Legale Pacini per chiedere al Ministero dell'Interno i danni perchè la funzionaria della Prefettura di Firenze, senza fornire alcuna motivazione, insisteva con il Giudice di Pace affinché rigettasse il ricorso del Lombardelli.

Invio al Ministero dei Trasporti di una istanza per la rimozione della segnaletica esistente in violazione di Legge nel Comune di Bagno a Ripoli.

